

Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19

37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 7650023 Internet: www.comune.caldiero.vr.it e-mail: protocollogenerale@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

COPIA

N. 56 Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

| OGGETTO | PROVVEDIMENTO | DI | REVISIONE | PERIODICA | DELLE |
|---------|-------------------|---------|------------|-----------------|-------------|
| | PARTECIPAZIONI EX | ART. 20 | DEL D.LGS. | 175/2016 - RICO | GNIZIONE |
| | DELLE PARTECIPAZI | ONI DE | TENUTE ALL | A DATA DEL 3 | 1.12.2021 - |
| | ESAME ED APPROVAZ | ZIONE | | | |

Oggi **venti** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, presso l'Ex Residenza Municipale, di Piazza Vittorio Veneto, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione del presente punto all'OdG, il Consiglio Comunale è così composto:

| | Presente/Assente |
|-------------------|------------------|
| Lovato Marcello | Presente |
| Fasoli Francesco | Presente |
| Bonamini Elisa | Presente |
| Franchi Fabio | Presente |
| Martinato Melania | Presente |
| Viviani Giulia | Presente |
| Storari Cristian | Presente |

| | Presente/Assente |
|----------------------|------------------|
| Rossignoli Marina | Presente |
| Martinelli Gianmarco | Presente |
| Sigismondi Emanuela | Presente |
| Malesani Francesca | Presente |
| Grigatti Marcello | Presente |
| Camporeale Simone | Presente |
| | |

Presenti 13 Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale Dott. Fraccarollo Nicola.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Lovato Marcello nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

| OGGETTO | PROVVEDIMENTO D | DI REVISIONE | PERIODICA | DELLE |
|---------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | PARTECIPAZIONI EX AF | RT. 20 DEL D.LGS. | 175/2016 - RICC | GNIZIONE |
| | DELLE PARTECIPAZION | II DETENUTE ALI | LA DATA DEL 3 | 1.12.2021 - |
| | ESAME ED APPROVAZIO | NE | | |

Proposta di deliberazione su iniziativa di Lovato Marcello

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera in oggetto, n. 51/2022, agli atti;

Richiamato il disposto del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, il quale costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Fatto presente che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Avuto presente che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può quindi mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che in virtù dell'art. 20 del TUSP, ogni anno entro il 31.12, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate e quindi alla data odierna è necessario provvedere per le partecipazioni in essere al 31.12.2021;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, <u>devono essere alienate o oggetto</u> delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del Tusp (ovvero di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) <u>le partecipazioni per le quali non si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:</u>

- 1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento di attività istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del Tusp, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2 del Testo Unico;
- 2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del Tusp;
- 3. previste dall'art. 20, comma 2 del Tusp;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di detenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Caldiero e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del Tusp;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia alla Corte dei Conti;

Considerato inoltre che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Caldiero è stato istruito dai competenti uffici comunali, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Dato atto che con riferimento alle partecipazioni detenute, gli adempimenti a carico delle amministrazioni previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica, si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del Tesoro e condivisa con la Corte dei Conti;

Ricordato che in merito, con propria precedente deliberazione n. 49 del 21.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha effettuato la revisione annuale delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020;

Dato atto che, ai sensi del sopracitato provvedimento, emerge che non risultava necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato con precedente deliberazione in merito;

Visti gli indirizzi emessi da parte della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) individuata presso il Dipartimento del Tesoro, indirizzi condivisi con la Corte dei Conti, con i quali sono state fornite alcune indicazioni per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute;

Avuto presente che il documento contenente gli indirizzi ha chiarito alcuni profili applicativi del Tusp ed ha proposto altresì le modalità per la predisposizione della Relazione che le P.A. devono approvare, ai sensi del comma 4 del citato articolo 20, in merito all'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente;

Accertato che nel caso del Comune di Caldiero il piano approvato non prevedeva alcuna misura di razionalizzazione, in quanto:

- per Acque Veronesi Scarl è previsto il mantenimento senza interventi;
- per Viveracqua Scarl, dall'esito della rilevazione, è emerso che non è soggetta a razionalizzazione, in quanto la partecipazione è detenuta attraverso una società che non è sottoposta a controllo da parte del Comune di Caldiero:

Visto pertanto il documento di ricognizione - piano di razionalizzazione degli organismi partecipati al

31/12/2021, documento redatto in conformità alle linee guida del MEF ed ai citati indirizzi emanati dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Tusp, condivisi con la Corte dei Conti, allegato A) alla presente deliberazione, dalla quale risulta nel dettaglio l'elenco delle partecipazioni societarie del Comune di Caldiero;

Dato atto che la decisione di mantenere le partecipazioni in essere di cui al presente provvedimento, già oggetto di ricognizione straordinaria con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 46 del 28.09.2017, revisione annuale con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 46 del 17.12.2018, revisione annuale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 23.12.2019, revisione annuale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29.12.2020, e da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 21.12.2021, non necessità di parere dell'organo di revisione, in quanto non si decide sulla modalità di gestione dei servizi, né sulla costituzione di organismi e partecipazione a società di capitale;

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio Comunale;

Udito il Presidente, il quale introduce la trattazione della proposta in esame, presentandola riassuntivamente, come da dibattito riportato in calce alla presente deliberazione;

Preso atto della proclamazione della votazione:

Con voti favorevoli

n. 13 espressi con alzata di mano,

Con voti contrari

nessuno

Astenuti

nessuno

su nr. 13 Consiglieri presenti, nr. 13 Consiglieri votanti e nr. 13 Consiglieri assegnati e in carica;

Visti i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

- 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2. Di approvare l'esito della ricognizione e piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate alla data del 31/12/2021, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 di cui all'allegato A) alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale;
- 3. Di dare atto che non si rende necessario redigere ed approvare alcuna relazione tecnica sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione approvato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 21/12/2021, in quanto il medesimo piano non prevedeva alcun atto di riassetto/indirizzo in merito;
- 4. Di autorizzare il responsabile del Servizio ai conseguenti provvedimenti anche in ordine ad eventuali ulteriori richieste da parte del Dipartimento del Tesoro che si rendono necessarie per l'esecuzione del presente atto;
- 5. Di stabilire che la presente deliberazione:
 - a) venga trasmessa alle società partecipate del Comune;
 - b) venga inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso gli applicativi messi a disposizione sui rispettivi portali telematici:
 - c) venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

DIBATTITO CONSILIARE (TRASCRIZIONE DELL'AUDIO DELLA SEDUTA)

TRATTAZIONE DEL PUNTO N. 6) DELL'ODG – DELIBERAZIONE C.C. N. 56/2022 "PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2021 – ESAME ED APPROVAZIONE."

SINDACO LOVATO:

L'art. 20 del Decreto legislativo 175 prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno venga ratificata la revisione delle partecipate societarie, con l'adozione di un piano di razionalizzazione, piano che doveva mirare soprattutto a controllare quelle che erano le partecipazioni degli enti pubblici in funzione anche di una razionalizzazione della spesa. Il Comune di Caldiero partecipa direttamente a due società. che sono società Acque Veronesi, società cooperativa a responsabilità limitata con lo

0,4% e indirettamente detiene sempre tramite Acque Veronesi lo 0,0696% della società Viveracqua, sempre la società cooperativa responsabilità limitata. Queste sono le due società, due partecipazioni che sono rilevanti ai sensi della razionalizzazione, chiaro sono società importanti perché per Acque Veronesi, a parte la partecipazione limitata allo 0,4%, è la società che fornisce il servizio idrico, quindi acquedotto e depurazione per il nostro territorio.

Comunico anche, che il Comune possiede altre partecipazioni che però non sono rilevanti ai sensi di questa normativa, che a nostro avviso è un mero provvedimento amministrativo nella nostra fase, che sono il 100% dell'Azienda Terme Giunone, lo 0,82% del Consiglio di Bacino Veronese, ex ATO, cioè l'ambito di gestione il bacino idrico, cioè quello che regola all'interno della Provincia di Verona la gestione dell'acqua da cui Acque Veronesi dipende per la gestione del servizio, il Consiglio di Bacino Verona nord per la gestione dei rifiuti con la partecipazione del 1,82%, il Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero, a cui il Comune partecipa sempre con l'1,85%, che è un consorzio per la gestione dei rifiuti, non per l'organizzazione e poi partecipiamo per lo 0,08% al Consorzio Energia Veneto che è un consorzio energetico.

Ripeto, questa è un'indagine conoscitiva, è un atto dovuto che dobbiamo fare, un mero provvedimento amministrativo a nostro avviso che ha poche ripercussioni su quella che è la gestione del Comune.

Favorevoli all'approvazione di questa ricognizione? Contrari? Astenuti?

I pareri previsti dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge (D.Lgs. n. 82/2005) sulla proposta numero 51 del 21-11-2022 ed allegati alla presente deliberazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco F.to Lovato Marcello

IL Segretario Generale F.to Dott. Fraccarollo Nicola

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA

DATA DEL 31.12.2021 - ESAME ED APPROVAZIONE

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-12-22

Il Responsabile del servizio F.to Pattaro Daniele

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2021 - ESAME ED APPROVAZIONE

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-12-22

Il Responsabile del servizio F.to Cattazzo Michele

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 del 20-12-2022

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2021 - ESAME ED APPROVAZIONE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 01-02-2023 fino al 16-02-2023 con numero di registrazione 77.

Comune di Caldiero li 01-02-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE (nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 del 20-12-2022

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2021 - ESAME ED APPROVAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Caldiero li 11-02-2023

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ (nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO (nominativo indicato nel certificato di firma digitale)



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19
37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172371 Fax 045 6172364
Internet: www.comune.caldiero.vr.it - e-mail: ragioneria@comune.caldiero.vr.it - pec: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it

AREA ECONOMICA - FINANZIARIA - CONTABILE

RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31.12.2021

AI SENSI DELL'EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 56 in data 20.12.2022

Premessa

L'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 disciplina il procedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie determinate dalle pubbliche amministrazioni. La revisione periodica si sostanzia nella adozione di un "piano di razionalizzazione" entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato da un'apposita relazione tecnica, nonché nell'approvazione di una "Relazione sull'attuazione del piano" entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

L'esito di tale ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro.

Il comma 611 della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) indicava i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":


- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

1. Partecipazioni societarie del Comune di Caldiero e loro rappresentazione grafica.

Il Comune di Caldiero, alla data del 31.12.2021, partecipa <u>direttamente</u> al capitale della seguente società: ACQUE VERONESI S.C.A.R.L., con una quota pari allo 0,40%.

Partecipa inoltre indirettamente al capitale della seguente società:

<u>VIVERACQUA S.C.A.R.L.</u> con una quota pari allo 0,0696%. La società è partecipata da Acque Veronesi con una quota del 17,39%.



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente.

Partecipazioni dirette

| NOME | CODICE FISCALE | QUOTA DI | ESITO DELLA | NOTE |
|----------------|----------------|----------------|------------------|------|
| PARTECIPATA | PARTECIPATA | PARTECIPAZIONE | RILEVAZIONE | NOTE |
| Acque Veronesi | 03567090232 | 0.40 % | Mantenimento | |
| S.c.a.r.l. | 03307030232 | 0,40 /6 | senza interventi | |

Partecipazioni indirette detenute attraverso Acque Veronesi Scarl:

| NOME PARTECIPATA | CODICE FISCALE PARTECIPATA | QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE | ESITO DELLA RILEVAZIONE | NOTE |
|---------------------|----------------------------|---|---|------|
| Viveracqua Scarl | 04042120230 | 0,0696%. La società è partecipata da Acque Veronesi con una quota del 17,39% | Non soggetta a razionalizzazione in quanto detenuta attraverso società non sottoposta a controllo da parte del Comune di Caldiero | |

Per completezza, si precisa che il Comune di Caldiero, oltre a far parte dell'Unione di Comuni Verona Est, detiene, alla data del 31 dicembre 2021, delle partecipazioni nei seguenti enti:

| Denominazione | Tipologia | Quota |
|--|--------------------------|----------------|
| Benommazione | Partecipazione | Partecipazione |
| Azienda Speciale Terme di Giunone | Azienda Speciale | 100,00% |
| Consiglio di Bacino Veronese (ex AATO servizio idrico) | Ambito di bacino idrico | 0,820% |
| Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero* | Consorzio | 1,852% |
| Consorzio Energia Veneto | Consorzio | 0,080% |
| Consiglio di Bacino Verona Nord | Ambito di bacino rifiuti | 1,822% |

La partecipazione agli enti di cui sopra, in ragione della loro specifica natura non societaria, non rientra nel perimetro del provvedimento di ricognizione societaria prodromico al piano di razionalizzazione.

3. Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2021

Con il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), in vigore dal 23 settembre 2016, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (Decreto correttivo).

Ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, fermo restando quanto sopra detto, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P., di seguito indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2022, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2021, individuando eventualmente quelle che devono essere alienate.

La ricognizione periodica delle società partecipate deve essere pubblicata sul sito internet comunale, Sezione "Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

Il provvedimento che approva la ricognizione delle partecipazioni deve inoltre essere inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Gli elementi contenuti nel provvedimento devono essere comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei conti attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro.

Ciò premesso si conferma la partecipazione alle società suindicate per le motivazioni e le risultanze istruttorie di seguito esposte:

1

Acque Veronesi S.c.a.r.l. – C.F. 03567090232

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | |
|---|--|
| Codice Fiscale | 03567090232 |
| Denominazione | Acque Veronesi S.c.a.r.l. |
| Anno di costituzione della società | 2006 |
| Forma giuridica | Società consortile a responsabilità limitata |
| Stato della società | La società è attiva |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati) | No |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) | No |

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | |
|----------------|---------------------------------|
| Stato | Italia |
| Provincia | Verona |
| Comune | Verona |
| CAP | 37133 |
| Indirizzo | Lungadige Galtarossa, 8 |
| Telefono | 800735300 |
| FAX | |
| Email | protocollo@pec.acqueveronesi.it |

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <u>http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007</u>

| NOME DEL CAMPO | |
|---------------------------------|---|
| Settore Ateco 1 | RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA cod. 36.00.00 |
| Peso indicativo dell'attività % | 50% |
| Settore Ateco 2 | GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE cod. 37.00.00 |
| Peso indicativo dell'attività % | 50% |

| ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA | | |
|---|----|--|
| NOME DEL CAMPO | | |
| Società in house | si | |
| Previsione nello statuto di limiti sul fatturato | si | |
| Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4 | no | |
| Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 | no | |
| Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) | no | |
| Riferimento normativo società di diritto singolare | | |
| La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato | no | |
| Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato | | |

| NOME DEL CAMPO | |
|--|----|
| Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) | no |
| Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) | no |
| Riferimento normativo atto esclusione | |

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

| NOME DEL CAMPO | Anno 2021 |
|---|--|
| Tipologia di attività svolta | Attività produttive di beni e servizi |
| Numero medio di dipendenti | 316 |
| Costo del personale rif. Anno 2021 | € 19.125.038,00 |
| Numero dei componenti dell'organo di amministrazione | 5 |
| Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione (2021) | Euro 63.134,00 annuo lordo complessivo |
| Numero dei componenti dell'organo di controllo | 3 |
| Compenso dei componenti dell'organo di controllo | € 89.840,00 |

| NOME DEL CAMPO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Approvazione bilancio | SÌ | sì | sì | sì | si |
| Risultato d'esercizio | 437.838,00 | 2.102.737,00 | 2.434.032,00 | 1.089.841,00 | 1.984.636,00 |

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

| NOME DEL CAMPO | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 85.360.360,00 | 82.423.256,00 | 86.704.752,00 |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | 7.880.623,00 | 7.850.504,00 | 8.438.242,00 |
| di cui Contributi in conto esercizio | 4.836.227,00 | 3.693.671,00 | 6.083.828,00 |

| QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) | | |
|---|---------------------------------|--|
| NOME DEL CAMPO | INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE | |
| Tipologia di Partecipazione | Partecipazione diretta | |
| Quota diretta | 0,40% | |
| Codice Fiscale Tramite | | |
| Denominazione Tramite (organismo) | | |
| Quota detenuta dalla Tramite nella società | | |

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

| NOME DEL CAMPO | INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE |
|-------------------|---|
| Tipo di controllo | controllo congiunto per effetto di norme statutarie |

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

| NOME DEL CAMPO | INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE |
|--|---|
| La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? | Si |
| Attività svolta dalla Partecipata | produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) |
| DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ | LA SOCIETÀ HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO, NELL'INTERESSE DEI SOCI, SUL TERRITORIO DELL'AREA VERONESE, COSÌ COME INDIVIDUATA DALL'ASSEMBLEA DELL'AUTORITÀ D'AMBITO OTTIMALE VERONESE (D'ORA IN AVANTI ANCHE AATO) CON DELIBERAZIONE N. 6 DEL 20.12.2004, A NORMA DELL'ART. 113, COMMA 5, DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267, RECANTE IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (IN SEGUITO ANCHE T.U.E.L.), DELLE SOTTO ELENCATE ATTIVITÀ. COMPRESE L'ELABORAZIONE DI PROGETTI. LA DIREZIONE LAVORI E LA CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED IMPIANTI. LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI E ALTRE ATTIVITÀ STRUMENTALI, CONNESSE O COMPLEMENTARI: - GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (DI SEGUITO ANCHE SII), DI CUI ALLA L. 05.01.1994 N. 36 E ALLA L.R. VENETO 5/98, INTESO COME INSIEME DI SERVIZI PUBBLICI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA AD USI CIVILI, INDUSTRIALI ED IRRIGUI, DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO 2.2 IN TALE AMBITO, SCOPO DELLA SOCIETÀ È ANCHE LA PARTECIPAZIONE ALLA EVENTUALE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA CHE DOVESSE ESSERE INDETTA DALL'AATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SII AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA STATALE E DELLA REGIONE VENETO 2.3 PER IL PERSEGUIMENTO DEL PROPRIO OGGETTO SOCIALE LA SOCIETÀ SI PUÒ AVVALERE, IN VIA ORDINARIA, DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE E, ALTRESÌ, DI SERVIZI CONSULENZE E KNOW-HOW RESI O POSTI A DISPOSIZIONE DAI SOCI O DA TERZI. |
| | - 2.4 LA SOCIETÀ, PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, PUÒ COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE ED IMMOBILIARI. EFFETTIVAMENTE ACCESSORIE ED OBIETTIVAMENTE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ CONSORTILI; IL TUTTO NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE NORMATIVE DI SETTORE E SENZA APPORTARE ALCUNA MODIFICA ESPRESSA OD IMPLICITA ALL'ATTIVITÀ CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE. |
| Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato | |
| Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) | no |
| Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) | no |
| Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) | no |

| NOME DEL CAMPO | INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE |
|---|--|
| L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) | no |
| Esito della ricognizione | mantenimento senza interventi |
| Modalità (razionalizzazione) ⁾ | |
| Termine previsto per la razionalizzazione | |
| Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2021? | |
| Note | Il T.U.S.P. all'art.2, comma 1, lettera h), definisce i servizi di interesse generale: "Le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale". L'attività svolta dalla società Acque Veronesi S.c.ar.l. si concretizza in produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. Pertanto, si tratta di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art.4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P. |

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | |
|---|--|
| Codice Fiscale | 04042120230 |
| Denominazione | Viveracqua S.c.a.r.l. |
| Anno di costituzione della società | 2011 |
| Forma giuridica | Società consortile a responsabilità limitata |
| Stato della società | La società è attiva |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati | No |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) | No |

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | |
|----------------|------------------------------|
| Stato | Italia |
| Provincia | Verona |
| Comune | Verona |
| САР | 37133 |
| Indirizzo | Lungadige Galtarossa, 8 |
| Telefono | 045 8677444 |
| FAX | 045 8677694 |
| Email | segreteria@pec.viveracqua.it |

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | |
|---------------------------------|---|
| Settore Ateco 1 | GRUPPI DI ACQUISTO; MANDATARI AGLI ACQUISTI; BUYER (46.19.04) |
| Peso indicativo dell'attività % | 100% |

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | |
|---|----|
| Società in house | no |
| Previsione nello statuto di limiti sul fatturato | no |
| Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4 | no |
| Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 | no |
| Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) | no |
| Riferimento normativo società di diritto singolare | |
| La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato | no |
| Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato) | |
| Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) | no |

| NOME DEL CAMPO | |
|--|----|
| Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) | no |
| Riferimento normativo atto esclusione | |

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

| NOME DEL CAMPO | Anno 2021 |
|---|--|
| Tipo di attività svolta | Servizi di committenza (art. 4, c. 2, lett. E) |
| Numero medio di dipendenti | 3 |
| Costo del personale anno rif. 2021 | 126.976,00 |
| Numero dei componenti dell'organo di amministrazione | 3 |
| Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione | |
| Numero dei componenti dell'organo di controllo | |
| Compenso dei componenti dell'organo di controllo | |
| | |

| NOME DEL CAMPO | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|--------|
| Approvazione bilancio | SÌ | sì | sì | sì | si |
| Risultato d'esercizio | 1.935,00 | 1,936,00 | 2,566,00 | 1,152,00 | 824,00 |

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

| NOME DEL CAMPO | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|--------------|--------------|------------|
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.079.201,00 | 1.112.776,00 | 749.958,00 |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | 50.627,00 | 30.442,00 | 10.745,00 |
| di cui Contributi in conto esercizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) | |
|---|---------------------------------|
| NOME DEL CAMPO | INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE |
| Tipologia di Partecipazione | Partecipazione indiretta |
| Quota diretta | |
| Codice Fiscale Tramite | 03567090232 |
| Denominazione Tramite (organismo) | ACQUE VERONESI SCARL |

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

17,39

| NOME DEL CAMPO | INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE |
|-------------------|---------------------------------|
| Tipo di controllo | nessuno |

Quota detenuta dalla Tramite nella

società

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

| NOME DEL CAMPO | INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE |
|--|---|
| La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? | No |
| Attività svolta dalla Partecipata | servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e) |
| | La Società ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del Servizio Idrico Integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese. |
| | La Società, quindi, non ha scopo di lucro e, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 2602 del Codice Civile, ha per oggetto la prestazione e l'erogazione ai soci consorziati, attraverso un'organizzazione comune e con criteri mutualistici, di servizi funzionali all'attività da essi esercitata il tutto nell'interesse e in relazione alle necessità dei soci e con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale di tali servizi attraverso una struttura unitaria. |
| | In tale ambito, la Società svolge, fra l'altro, le seguenti attività a favore dei consorziati: |
| DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ | a) approvvigionamento mediante acquisizione di lavori, servizi e forniture (materiali, carburanti, energia elettrica, ecc.), anche quale centrale di committenza ex art. 3, comma 34°, del D.Lgs. 163/2006; b) servizi accessori e di supporto all'operatività quali analisi chimiche, ricerca perdite cartografia e simili; c) ottimizzazione smaltimento fanghi di depurazione; d) gestione di servizi per l'utenza sul territorio (ad esempio call center); e) gestione logistica di magazzini e sedi operative nel territorio; f) gestione di centrali operative di controllo, anche condivise con altri operatori pubblici/privati (protezione civile, sicurezza, telecontrollo, sanitario e simili); g) ogni ulteriore attività dal cui svolgimento in comune possa risultare un beneficio per i consorziati. Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società' si può avvalere, in via ordinaria, della propria organizzazione e, altresì, di servizi, consulenze e Know-how resi o posti a disposizione dai soci o da terzi. |
| Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato | |
| Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) | no |

| NOME DEL CAMPO | INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE |
|---|--|
| Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) | no |
| Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) | no |
| L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) | no |
| Esito della ricognizione | Mantenimento senza interventi |
| Modalità (razionalizzazione) | |
| Termine previsto per la razionalizzazione | |
| Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2021? | |
| Note | Non soggetta a razionalizzazione in quanto detenuta attraverso società non sottoposta a controllo da parte del Comune di Caldiero. |